COMMISSIONE VII

DIFESA

XIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate (1023) 181

PRESIDENTE 181, 184, 185, 187

DE MEO 182, 183, 184, 185

NICOLETTO 182, 185

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 182

BUFFONE, *Relatore* 184, 186

LENOCI 184

LEONE RAFFAELE 184

D'IPPOLITO 184, 186, 187

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate (1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate.

Come i colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge rimase sospesa all'articolo 6, che suona in questi termini:

ART. 6.

In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione

di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse con gli interessi composti al saggio del 5 per cento.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

Il primo comma fu approvato e si iniziò la discussione sul secondo e terzo comma. Infatti l'onorevole Nicoletto propose la soppressione di questi due commi, che sono collegati.

L'onorevole De Meo ha presentato un emendamento al terzo comma, che suona in questi termini:

« L'interessato che prima dell'assunzione in servizio di ruolo presso una amministrazione dello Stato sia in godimento della pensione di invalidità maturata in servizio ai fini della pensione statale, può ottenere il computo del servizio militare ».

L'onorevole Leone Raffaele ha presentato un emendamento al terzo comma, soppressivo delle parole: « con gli interessi composti al saggio del 5 per cento », e aggiuntivo invece delle parole: « senza interessi », dopo le parole: « le rate riscosse ».

L'onorevole De Meo mantiene il suo emendamento?

DE MEO. Sì.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Nicoletto mantiene il suo emendamento?

NICOLETTO. Mantengo l'emendamento. Mi sono permesso di inviare al Presidente una lettera in cui facevo rilevare alcune cose che sono veramente strane. Il fatto che si vuole ritirare la pensione a chi già l'ha ottenuta attraverso regolare versamento di contributi, non solo va contro la categoria degli invalidi, ma è anche in contrasto con quanto abbiamo deciso al primo comma. Mi pare che questo articolo 6, anziché produrre positivi effetti sociali, ne produce di negativi. Infatti, col secondo comma si stabilisce che se il sottufficiale dopo il congedamento assume il servizio in ruolo presso l'amministrazione, vengono restituiti i contributi a lui e all'amministrazione. Inoltre la legge n. 1646 all'ultimo articolo stabilisce che se il sottufficiale è assunto presso enti locali, i contributi sono a carico dello Stato. Qui invece si stabilirebbe il principio che per i sottufficiali che vanno a fare gli operai i contributi sono a loro carico. Perciò questo articolo 6 è antisociale, perché chi ritorna all'amministrazione o va negli enti locali non paga i contributi; chi va a fare l'operaio negli stabilimenti dello Stato, paga i contributi.

PRESIDENTE. Qui si dice: « presso una amministrazione statale »; quindi se va a fare l'operaio, rimane nell'ambito della stessa amministrazione, sia pure come civile.

NICOLETTO. Ma i contributi versati non vengono più restituiti.

Queste le ragioni per le quali sono contrario al mantenimento del terzo comma dell'articolo 6, il quale, in effetti, crea una situazione sfavorevole nei confronti di coloro che hanno prestata la loro opera come militari. Infatti il terzo comma stabilisce che colui il quale, dopo due o tre anni, rientra nell'amministrazione dello Stato avendo conseguito pensione d'invalidità, per ottenere il computo del servizio militare, ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse.

Tutto ciò io reputo mal congegnato; questa restituzione della pensione non è logica e certamente contraria allo scopo primario che ci siamo proposti: quello di favorire e non di contrastare gli interessi di questa categoria.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevole Nicoletto quali sono, dunque le sue conclusioni?

NICOLETTO. Le mie conclusioni sono per la soppressione del terzo comma dell'articolo 6.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo, di fronte ai tre emendamenti presentati – il più radicale essendo quello dell'onorevole collega Nicoletto; l'intermedio, chiarificatore ed interpretatore, essendo quello dell'onorevole collega De Meo; il ridotto, che vorrebbe sopprimere l'ultimo rigo del terzo comma, essendo quello dell'onorevole collega Leone Raffaele – manifesterebbe la sua tendenza ad essere favorevole alla soppressione dell'ultimo rigo del terzo comma, e praticamente di tutto il contesto legislativo rappresentato dal secondo e terzo comma.

Il Governo insiste, quindi, nel dire che, nella eventualità non dovesse la Commissione ritenere opportuno sopprimere, secondo l'emendamento Leone Raffaele, l'ultimo rigo

del terzo comma, sarebbe conveniente, ai fini che spiegherò di qui a poco, arrivare addirittura alla soppressione degli interi secondo e terzo comma. Comunque, il Governo manifesta il suo favore per la tesi rappresentata dall'emendamento Leone Raffaele.

Per economia di dibattito, debbo confermare appieno le tesi governative precedentemente esposte, e che fanno riferimento alla circolare n. 76 del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) recante la data del 28 aprile 1960. In sostanza il Governo riconobbe allora, e riconosce ancora oggi, come in effetti, in sede di applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322, in base alla quale si provvide alla ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza, abbia dato luogo a delle difformità interpretative vuoi perché recava una formulazione alquanto generica, vuoi perché alcuni Ministeri l'hanno interpretata secondo particolari valutazioni.

Stante questa difformità di valutazione, il Ministero del tesoro si è necessariamente trovato nella condizione di predisporre questo disegno di legge, dando luogo, nelle more dell'approvazione di nuovi provvedimenti, a una circolare, impartita a tutta la pubblica amministrazione, dalla cui applicazione dovrebbe scaturire il miglioramento e la modifica in sede interpretativa della legge fondamentale, dalla quale non possiamo assolutamente prescindere: ossia quella n. 322 del 2 aprile 1958.

Ho avuto già occasione di dire e ripeto oggi che uno dei punti fondamentali che noi abbiamo cercato di trasferire nel secondo e terzo comma era quello riguardante i limiti dell'applicazione di questa più volte ricordata legge – paragrafo *B* – nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altra sede, per il quale è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

Questa disposizione, ripeto, nel quadro di altre disposizioni riferite alla legge n. 322, ha dato luogo a diversi criteri interpretativi. Naturalmente il legislatore, sollecitato da eventuali proposte di iniziativa parlamentare o da iniziative del Governo, deve dare una interpretazione uniforme, costante, perché si deve evitare che, di volta in volta, si possa, equivocando, malamente interpretare o a favore o a disfavore degli interessati, o addirittura a danno della pubblica amministrazione e degli istituti di previdenza. Per cui questi criteri di modifica successivi all'interpretazione, avrebbero dovuto dar luogo a una riforma organica del sistema, che allo stato non è intervenuta.

Il Ministero della Difesa, al fine di evitare di dar luogo, per effetto della nuova legge che stiamo discutendo e che dovremmo approvare rapidamente, un'interpretazione in eccesso o in difetto rispetto a questa norma sociale molto ma molto importante, ha ritenuto – anticipando forse i tempi del legislatore, che deve unificare tutto il sistema previdenziale – di mettere in evidenza l'opportunità che l'interpretazione si trasferisse sul piano legislativo, anche in applicazione della legge n. 1646 del 22 novembre 1962, che modifica l'ordinamento degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Commissione è libera di disattendere questo avviso del Governo. Noi vogliamo non essere rigidi in questo, ma vogliamo soltanto osservare che pareva a noi che, in sede di applicazione, più chiaramente risulterebbe confermata la tesi del Ministero-difesa di favorire, entro certi limiti, i propri dipendenti, qualora fosse approvato l'emendamento del collega onorevole Leone Raffaele.

Qualora invece – e affaccio una tesi subordinata – l'emendamento Leone non venisse accolto dalla Commissione, il Governo preferirebbe superare l'emendamento interpretativo del collega De Meo ed arrivare addirittura alla sospensione, lasciando, *rebus sic stantibus*, che si dia luogo all'interpretazione sulla base della legge del 1958, in attesa che il legislatore provveda alla riforma organica di tutto il sistema.

Avevamo pensato di fare cosa utile e gradita sia all'istituto sia agli interessati; ma, visto e considerato che in sede di applicazione questo pensiero di alta socialità del Governo forse è male interpretato, noi saremmo dell'avviso di approvare puramente e semplicemente l'emendamento Leone, libera comunque la Commissione di decidere come vorrà, purché il provvedimento vada sollecitamente in porto.

DE MEO. Onorevoli colleghi, pur di non ritardare l'approvazione del disegno di legge n. 1023 oggi al nostro esame, sono disposto anche a ritirare il mio emendamento, a condizione però che si arrivi alla soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo.

I motivi di questa mia decisione sono dovuti al fatto che quello che noi vogliamo ottenere in favore dei militari dell'Esercito e dell'Aeronautica, è chiaramente previsto dal quarto comma nei riguardi dei volontari della

Marina militare, per i quali non è richiesta la restituzione.

Infatti è stabilito che è la Cassa nazionale di previdenza marinara a restituire all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.

Comunque, onorevoli colleghi, io sono per la soppressione del secondo e del terzo comma.

BUFFONE, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi, che v'è molta urgenza di approvare questo disegno di legge la cui stasi comporta il fermo di tutti gli interessi ed aspettative della categoria.

L'emendamento proposto e gli argomenti addotti dall'onorevole De Meo, benché apprezzabilissimi, non riescono a superare le difficoltà prospettate, anche alla luce delle nuove valutazioni dell'ultimo comma dell'articolo 6, che riguarda i volontari della Marina militare. Infatti, per questi ultimi, la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara resta anche nel momento in cui passano all'amministrazione dello Stato. Sicché viene a crearsi una situazione abnorme e non giustificabile: la duplicazione, cioè, del trattamento pensionistico. Tutto ciò è illogico in quanto la stessa persona viene dallo stesso datore di lavoro assicurata con due fondi di previdenza.

Ora dal momento che siamo perfettamente convinti della insostenibilità della situazione di cui sopra, non vedo perché non ci si debba decidere al più presto, considerata l'urgenza di approvare questo disegno di legge, e abbandonare l'errato principio della duplicazione del trattamento pensionistico.

Siamo, non v'è dubbio, tutti in perfetta buona fede; occorre, però, parlarci molto chiaramente; perché, ripeto, il disegno di legge ha troppa importanza perché ci si possa nascondere dietro giochi di parole, che non servono a nulla.

DE MEO. Io non posso accogliere questa impostazione, perché, signor Presidente, su questo articolo non v'è chiarezza d'idee in nessuno. Io ho visitato parecchi uffici, militari e civili, e ho parlato con alcuni capi di uffici legali, di enti assistenziali e previdenziali: so pertanto quel che affermo. D'altro canto, non confondiamo le idee, signor Presidente. Noi non vogliamo creare un principio nuovo di due o di quattro assicurazioni: noi abbiamo semplicemente detto che questo onere, che dovrebbe restituire l'interessato, dovrebbe essere a carico dell'Amministrazione.

LENOCI. Dopo l'ultima riunione, sono stato alla Previdenza sociale e ho parlato con i direttori generali dei vari servizi. Volevo, infatti, convincere anzitutto me stesso, e poi avere, eventualmente, qualche elemento da portare in questa sede. I funzionari da me interpellati non si sono meravigliati. Mi hanno soltanto detto: « La pensione d'invalidità ha un presupposto, rappresentato da un minimo di cinque anni di contribuzioni, di cui l'ultimo anno nell'ultimo quinquennio ».

Questo è, dunque, il presupposto. Se l'interessato chiede il computo del servizio prestato presso l'altra amministrazione, nel momento in cui passa ad una amministrazione diversa e sono venuti a mancare i cinque anni e, quindi, il diritto alla pensione, vuol conservare tale diritto alla pensione d'invalidità? Nessuno glielo tocca. Non chieda però il computo dello stesso servizio per un nuovo impiego.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'emendamento Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE. Concludendo sulla esposizione fatta dall'onorevole rappresentante del Governo, vi sarebbero tre posizioni: 1) il mio emendamento, in base al quale verrebbe annullato il versamento degli interessi composti; 2) quello dell'onorevole collega De Meo, per il quale verrebbe annullato anche il versamento delle rate riscosse; e 3) l'emendamento del Governo, che suggerirebbe l'annullamento dell'intero terzo comma.

D'IPPOLITO. No: il Governo intenderebbe sopprimere oltre il terzo, anche il secondo comma.

Questa terza disposizione, ove fosse accolta, distruggerebbe il principio proposto da me, perché la circolare della Ragioneria generale dello Stato suggerisce la riscossione delle rate con l'interesse composto. Quindi, sopprimendo i due comma, rimarrebbe in vigore quella disposizione della riscossione e per di più con gli interesse composti.

Evidentemente se ho presentato l'emendamento al nostro esame, l'ho fatto perché non sia resa applicabile la disposizione della Ragioneria generale dello Stato. Sopprimendo, invece, i due commi, evidentemente resta vigente la circolare.

PRESIDENTE. Ritengo che si sia svolta una approfondita discussione sui due commi al nostro esame. Nessun'altro chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Cominciamo ad esaminare l'emendamento più lontano, quello soppressivo dell'onorevole Nicoletto.

Onorevole Nicoletto vuole illustrare il suo emendamento?

NICOLETTO. Ritiro il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Bene, passiamo all'emendamento dell'onorevole De Meo.

Onorevole De Meo vuole illustrare il suo emendamento?

DE MEO. Ritiro il mio emendamento e mi associo all'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele.

NICOLETTO. Faccio mio l'emendamento ritirato dall'onorevole De Meo, e pertanto lo presento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero comma, presentato dall'onorevole Nicoletto:

« L'interessato che prima dell'assunzione in servizio nei ruoli presso un'amministrazione dello Stato, sia in godimento della pensione di invalidità maturata in servizio, ai fini della pensione può ottenere il computo del servizio militare ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do, pertanto, lettura del terzo comma con le modifiche introdotte dall'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele ed accettate del Governo:

« Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse senza interesse ».

NICOLETTO. Dichiaro, anche a nome del gruppo comunista, di astenermi dalla votazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma.

Ne do lettura:

« Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà allo erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 6 come risulta formulato dopo l'approvazione degli emendamento:

« In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'Amministrazione, della posizione assicurativa obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi, determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi relativi all'aliquota a carico del militare per il fondo adeguamento pensioni è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse senza interessi.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sotufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

Ne do lettura:

« Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria la metà dei posti è riservata ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) e *i*) dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica.

A questo articolo l'onorevole D'Ippolito ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Nei concorsi banditi dall'amministrazione dello Stato il 5 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario ».

Onorevole D'Ippolito vuole illustrare il suo emendamento ?

D'IPPOLITO. I motivi per i quali ho proposto questo emendamento al primo comma dell'articolo 7 sono i seguenti: in primo luogo perché, a causa della formazione conseguita in diversi anni di servizio militare, i sottufficiali volontari sono i più qualificati ad occupare quei posti e a svolgere il lavoro che quelli comportano; in secondo luogo perché questo emendamento non riferendosi più ai soli concorsi banditi dal Ministero della difesa, ma a quelli banditi da tutte le amministrazioni dello Stato, viene praticamente ad aumentare i posti a disposizione, dando maggiori possibilità a coloro che per l'articolo 7 ne hanno diritto, di entrare nell'organizzazione dello Stato.

Queste le ragioni per le quali a mio avviso il primo comma dell'articolo 7 dovrebbe essere emendato nella maniera da me proposta.

LEONE RAFFAELE. Vorrei porre in evidenza le difficoltà cui vanno incontro le argomentazioni addotte dall'onorevole D'Ippolito nell'illustrare il proprio emendamento. Infatti, ove l'emendamento D'Ippolito venisse approvato, il disegno di legge dovrebbe essere rinviato alla Commissione affari costituzionali per il parere, e bisognerebbe interpellare anche tutti i ministeri, con una conseguente ed inevitabile perdita di tempo.

Questo il motivo per cui sono contrario a tale emendamento. Tuttavia, potrei anche accedere alla tesi ed alle argomentazioni dell'onorevole D'Ippolito nel caso che il presidente ed il rappresentante del Governo fossero di diverso avviso.

PRESIDENTE. Vorrei porre in evidenza che l'articolo 7 si riferisce ad elementi specializzati che sono costati all'amministrazione della difesa oltre allo stipendio, anche il consumo di materiali di notevole prezzo che sono stati utilizzati per l'addestramento.

Mi basterà ricordare le spese che sono state sostenute per i corsi di specializzazione negli Stati Uniti. Ora a me sembra che non sia giusto sottrarre questi elementi all'amministrazione della difesa che ha affrontato sacrifici per la loro formazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda la percentuale dei posti riservata ai sottufficiali volontari nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria, proporrei di allontanarci dalla misura che il primo comma dell'articolo 7 fissa alla metà e di portarla quindi ad un terzo. Perciò, invece della metà, direi: « un terzo dei posti è riservato... ». La metà è, infatti, eccessiva.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole a questa subordinata prospettata dall'onorevole Relatore ?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se fosse mantenuto, l'emendamento D'Ippolito metterebbe in serie difficoltà l'ulteriore *iter* dell'intero disegno di legge. Anche se lo spirito dell'iniziativa emendativa può essere in linea di massima accettabile, la stessa è, però, viziata da una interpretazione del tutto soggettiva.

Noi abbiamo una serie di volontari con specializzazioni e qualificazioni tecnico-professionali che vanno dal tornitore al cannoniere al furiere: tutta una serie cioè di qualificazioni tecnico-professionali di cui abbisonano l'Esercito, la Marina e l'Aereonautica, nel quadro degli ammodernamenti delle strutture militari. È evidente che nel corso di questi ultimi anni si sono accresciute le esigenze di definire le nuove categorie, rispetto alle nuove tecniche, per cui è esclusa la possibilità che vengano a fare i volontari coloro i quali hanno titoli di studio idonei

per poter partecipare ad altri più lucrosi impieghi.

Aderisco, quindi, alla tesi emendativa, pur preoccupato delle stesse considerazioni avanzate dall'onorevole collega D'Ippolito, di veder decurtata l'aliquota a favore degli esterni, dei cittadini e degli allievi operai.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ippolito, insiste sul suo emendamento?

D'IPPOLITO. Sì.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Presidente della Camera terrà in Assemblea, tra poco, la celebrazione della Resistenza, sospendiamo la seduta, che sarà ripresa mercoledì mattina. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI